



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 settembre 2010 (17.09)
(OR. en)**

13181/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0128 (COD)**

**CODEC 774
GAF 8
FIN 374
UEM 269
PE 368**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 6-9 settembre 2010)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del trattato TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

In tale contesto, il relatore Slavi BINEV (NI BG) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari un unico emendamento di compromesso alla proposta di regolamento. Detto emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato l'unico emendamento di compromesso alla proposta. Non sono stati presentati altri emendamenti. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in ***neretto e corsivo***, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 27.9.2010, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Autenticazione delle monete in euro e trattamento delle monete non adatte alla circolazione *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 settembre 2010 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (COM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0459),
 - visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0207/2009),
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo "Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso" (COM(2009)0665) e il relativo addendum (COM(2010)0147),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 133 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere della Banca centrale europea del 16 novembre 2009¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A7-0212/2010),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ GU C 284 del 25.11.2009, pag. 6.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 7 settembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione³, impone agli enti creditizi e, nei limiti delle loro attività di pagamento, ad altri prestatori di servizi di pagamento e a ogni altro istituto partecipante al trattamento e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete di assicurare che le banconote e le monete in euro che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione siano sottoposte a controlli relativi all'autenticità per individuare quelle contraffatte.
- (2) La raccomandazione 2005/504/CE della Commissione, del 27 maggio 2005, relativa all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione⁴ stabilisce delle pratiche raccomandate relative all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione. Tuttavia a causa della mancanza di un quadro comune obbligatorio per l'autenticazione delle monete, le pratiche differiscono fra gli Stati membri e non è pertanto garantita una protezione uniforme della valuta in tutta *l'Unione*.
- (3) Per ottenere un'autenticazione delle monete efficace e uniforme in tutta l'area dell'euro, è pertanto necessario introdurre delle norme vincolanti per l'applicazione di procedure comuni di autenticazione delle monete in euro in circolazione, nonché di meccanismi di controllo di tali procedure da parte delle autorità nazionali.
- (4) Durante il processo di autenticazione vengono anche individuate le monete in euro autentiche ma non più adatte alla circolazione. La circolazione *delle* monete *non adatte* rende più difficile il loro utilizzo, soprattutto in apparecchi automatici a moneta, e può creare confusione negli utenti circa la loro autenticità. È opportuno che le monete non

¹ GU L 284 del 25.11.2009, pag. 6.

² Posizione del Parlamento europeo del 7 settembre 2010.

³ GU L 181 del 04./07.2001, pag. 6.

⁴ GU L 184 del 15.7.2005, pag. 60.

adatte alla circolazione vengano ritirate. Occorrono pertanto regole comuni vincolanti per gli Stati membri per il trattamento e il rimborso di queste monete.

- (5) Al fine di ottenere il coordinamento necessario nell'applicazione delle procedure di autenticazione occorre che il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE), istituito con decisione 2005/37/CE¹ della Commissione del 29 ottobre 2004, ***previa consultazione del gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui a tale decisione***, precisi ulteriormente le prescrizioni in materia di test ***e formazione*** per l'autenticazione delle monete come pure le specifiche per controllare le monete non adatte alla circolazione ***e altre modalità pratiche di applicazione***.
- (6) ***Al fine di consentire un graduale adeguamento del loro attuale sistema di norme e prassi alle disposizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero, durante un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, essere in grado di prevedere deroghe concernenti i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete da utilizzarsi per l'autenticazione delle monete in euro nonché il numero di tali apparecchiature da verificare annualmente.***
- (7) Poiché l'obiettivo ***del presente regolamento, segnatamente l'efficace e uniforme autenticazione delle monete in euro in tutta l'area dell'euro***, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle divergenze tra le pratiche nazionali e può dunque essere realizzato meglio a livello ***dell'Unione, l'Unione*** può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato ***sull'Unione europea***. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire ***tale obiettivo*** in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (8) ***Spetta a ciascuno Stato membro introdurre sanzioni applicabili in caso di violazioni al fine di giungere in tutta l'Unione a un'autenticazione delle monete in euro e a un trattamento delle monete in euro non adatte alla circolazione.***
- (9) ***Ciascuna autorità nazionale designata a trattare le monete in euro non adatte alla circolazione può applicare una commissione di trattamento a norma del presente regolamento per coprire le spese connesse a tale processo. Le commissioni di trattamento non dovrebbero applicarsi alle consegne di modeste quantità di monete non adatte alla circolazione da parte di persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accordare esenzioni da tali commissioni di trattamento alle persone giuridiche che collaborano strettamente con le autorità nazionali incaricate di ritirare dalla circolazione le monete in euro contraffatte e le monete non adatte. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di accettare l'imballaggio di monete contraffatte e di quelle non adatte alla circolazione senza applicare una sovrattassa, qualora ciò risponda al pubblico interesse,***

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I: OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

¹ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73.

Il presente regolamento istituisce procedure necessarie per l'autenticazione delle monete in euro e per il trattamento delle monete non adatte alla circolazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) "autenticazione delle monete in euro": processo di verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione delle monete in euro;
- b) "monete in euro non adatte alla circolazione": monete in euro autentiche ***ma che sono state respinte durante il processo di autenticazione o il cui aspetto è stato significativamente alterato;***
- c) "autorità nazionali incaricate": il centro nazionale di analisi delle monete (CNAC) o ***un'altra*** autorità incaricata dallo Stato membro interessato;
- d) "enti": gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1338/2001, ***esclusi gli enti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino di detto regolamento;***
- e) ***"GEFM": il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete di cui alla decisione 2005/37/CE.***

CAPO II: AUTENTICAZIONE DELLE MONETE IN EURO

Articolo 3

Autenticazione delle monete in euro

1. Gli enti garantiscono che le monete in euro, che hanno ricevuto e che intendono rimettere in circolazione vengano sottoposte all'autenticazione. Essi adempiono a quest'obbligo:
 - a) **■** mediante apparecchiature per il trattamento delle monete figuranti nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3; o
 - b) con personale qualificato ***formato conformemente con le modalità definite dagli Stati membri.***
2. A seguito della procedura di autenticazione, tutte le monete in euro ***sospettate di essere contraffatte*** e le monete in euro non adatte alla circolazione sono inviate alle autorità nazionali incaricate. **■**
3. Le monete in euro contraffatte consegnate alle autorità nazionali competenti conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1338/2001 sono esenti da commissioni di trattamento o di altra natura. ***Per quanto riguarda le monete in euro non adatte alla circolazione, si applicano le disposizioni del capo III.***

Articolo 4

Test obbligatorio

1. ***Nell'applicare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) gli enti devono utilizzare esclusivamente i tipi di apparecchiature per il trattamento delle monete che abbiano superato un test di individuazione effettuato dalle autorità nazionali incaricate o dal centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e che erano elencati nel sito Internet di cui all'articolo 5, paragrafo 3, al momento del loro acquisto. Gli enti provvedono affinché tali apparecchiature siano periodicamente adeguate per mantenere la loro capacità di individuazione, tenuto conto delle modifiche introdotte all'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Il test di individuazione assicura la capacità di un'apparecchiatura per il trattamento delle monete di respingere i tipi noti di monete in euro contraffatte e, in tale processo, le monete in euro non adatte alla circolazione e tutti gli altri oggetti simili alle monete non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche.***

2. ***Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri possono prevedere speciali deroghe alle disposizioni del paragrafo 1, primo comma, per le apparecchiature per il trattamento delle monete che erano in funzione alla data del ...* e che si sono dimostrate in grado di individuare monete in euro contraffatte, monete non adatte alla circolazione e altri oggetti simili a monete che non sono monete in euro autentiche, sebbene non figurino nell'elenco del sito internet di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Tali deroghe sono adottate previa consultazione del GEFM.***

3. ***La Commissione assicura che il CTSE, entro termini ragionevoli, previa consultazione del GEFM, definisca le specifiche tecniche per il test di individuazione e altre disposizioni pratiche di esecuzione, quali le prassi di formazione, il periodo di validità della relazione sul test di individuazione, le informazioni da inserire nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 3, gli orientamenti relativi ai controlli, ai collaudi e alle verifiche degli Stati membri, le norme procedurali per la rettifica dei casi d'inosservanza e le relative soglie di accettazione delle monete autentiche.***

Articolo 5

Predisposizione delle apparecchiature per il trattamento delle monete

1. Onde consentire ai produttori di apparecchiature per il trattamento delle monete di ottenere le necessarie indicazioni per predisporre le proprie attrezzature all'individuazione delle monete in euro contraffatte, i test di cui all'articolo 4 possono essere effettuati presso i CNAC, il CTSE oppure, in virtù di un accordo bilaterale, presso i locali del produttore.

2. A seguito dell'esito positivo del test effettuato su un'apparecchiatura per il trattamento delle monete, viene elaborata una relazione riassuntiva sul test all'attenzione del produttore dell'apparecchiatura e trasmessa in copia al CTSE.

3. La Commissione pubblica sul suo sito Internet una lista consolidata di tutte le apparecchiature per il trattamento delle monete per le quali è pervenuta o è stata elaborata dal CTSE una relazione riassuntiva sul test positiva e valida.

Articolo 6

Controlli e verifiche degli Stati membri

1. Gli Stati membri effettuano i controlli ***previsti ai paragrafi da 2 a 7.***

* ***GU:si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.***

2. Gli Stati membri effettuano annualmente controlli sul posto presso gli enti al fine di verificare il corretto funzionamento di un numero rappresentativo di apparecchiature *utilizzate* per il trattamento delle monete mediante test di individuazione. ***Qualora il personale degli enti controllati sia incaricato di verificare manualmente l'autenticità delle monete in euro rimesse in circolazione***, gli Stati membri *ricevono l'assicurazione dagli enti* che il loro personale sia adeguatamente formato *a tale scopo*.

3. Ciascuno Stato membro verifica annualmente un numero di apparecchiature il cui volume di monete in euro trattate durante l'anno equivale almeno ***al 25%*** del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato stesso dal momento d'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente. Il numero di apparecchiature da controllare è calcolato in base al volume dei tre più elevati tagli di monete in euro destinate alla circolazione. ***Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri si adoperano per garantire che le apparecchiature siano verificate a rotazione.***

4. Qualora il numero delle apparecchiature da verificare annualmente in conformità del paragrafo 3, sia superiore al numero delle apparecchiature funzionanti in un determinato Stato membro, tutte le apparecchiature funzionanti in tale Stato membro sono verificate annualmente.

5. Per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 2012, gli Stati membri possono decidere, previa notifica alla Commissione, che il numero di apparecchiature da verificare annualmente sia tale che il volume di monete in euro trattate da tali apparecchiature durante l'anno equivalga ad almeno il 10% del volume netto totale cumulato di monete emesse dallo Stato membro dal momento dell'introduzione dell'euro fino alla fine dell'anno precedente.

6. Nell'ambito di questi controlli annuali, gli Stati membri verificano inoltre la capacità degli enti di autenticare le monete in euro valutando:

- a) l'esistenza di una politica scritta ***che preveda istruzioni concernenti, a seconda dei casi, l'impiego di apparecchiature automatiche per il trattamento delle monete oppure la selezione manuale;***
- b) l'assegnazione di risorse umane adeguate;
- c) l'esistenza di un programma scritto di manutenzione volto a mantenere le apparecchiature ad un livello adeguato di efficienza; ■
- d) l'esistenza di procedure scritte per consegnare alle autorità nazionali incaricate le monete in euro contraffatte, ***le monete in euro non adatte alla circolazione e gli*** altri oggetti simili alle monete ***non conformi alle specifiche delle monete in euro autentiche; nonché***
- e) ***l'esistenza di procedure interne di controllo che descrivano le modalità e la frequenza dei controlli che gli enti devono svolgere al fine di garantire che i loro centri di selezione e il loro personale seguano le istruzioni di cui al presente paragrafo.***

7. Qualora uno Stato membro rilevi l'inosservanza del presente regolamento, l'ente interessato adotta le misure necessarie a garantire che l'inosservanza sia corretta tempestivamente.

CAPITOLO III : TRATTAMENTO DELLE MONETE IN EURO NON ADATTE ALLA CIRCOLAZIONE

Articolo 7

Ritiro e rimborso di monete in euro non adatte alla circolazione

1. Gli Stati membri ritirano dalla circolazione le monete in euro non adatte alla circolazione.
2. Gli Stati membri rimborsano o sostituiscono le monete in euro diventate non adatte a causa di un lungo utilizzo o incidentalmente *o che altrimenti siano state comunque scartate durante il processo di autenticazione*. Essi possono rifiutare di rimborsare monete in euro non adatte alla circolazione che sono state alterate deliberatamente o a causa di un procedimento avente l'effetto prevedibile di alterarle, fatto salvo il rimborso di monete raccolte a fini caritativi, quali le monete gettate nelle fontane.
3. Gli Stati membri assicurano che le monete in euro non adatte alla circolazione, una volta ritirate, siano distrutte mediante deformazione fisica e permanente, così da impedire che siano reimmesse in circolazione o presentate ai fini del rimborso.

Articolo 8

Commissione di trattamento

1. Al momento del rimborso o della sostituzione di monete in euro non adatte alla circolazione, *può essere* trattenuta una commissione di trattamento del 5 % del valore nominale delle monete consegnate. Nel caso di controllo dell'intero sacchetto o contenitore come previsto *all'articolo 10, paragrafo 2*, la commissione di trattamento *può essere* incrementata di un ulteriore 15% del valore nominale delle monete in euro presentate.
2. Gli Stati membri possono accordare esenzioni generali *o parziali* dalle commissioni di trattamento nei casi in cui le persone fisiche o giuridiche che provvedono alla consegna collaborino strettamente e regolarmente con *l'autorità nazionale incaricata* del ritiro delle monete in euro contraffatte e delle monete in euro non adatte alla circolazione *ovvero qualora ciò risponda al pubblico interesse*.
3. I costi di trasporto e altri costi collegati sono a carico della persona fisica o giuridica che provvede alla consegna.
4. Fatta salva l'esenzione di cui al paragrafo 2, ogni persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro non adatte alla circolazione è esente dalla commissione di trattamento su un massimo di un chilogrammo di monete per taglio e per anno. *Qualora tale limite venga superato, tutte le monete consegnate possono essere soggette a una commissione.*
5. *Se una singola consegna comprende monete trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose al punto da poter essere considerate un rischio per la salute del personale addetto al trattamento, le commissioni prelevate conformemente al paragrafo 1 sono incrementate di un'ulteriore commissione equivalente al 20% del valore nominale delle monete in euro consegnate.*

Articolo 9

Imballaggio delle monete in euro non adatte alla circolazione

1. La persona fisica o giuridica che provvede alla consegna di monete in euro per il rimborso o la sostituzione deve selezionarle in base al taglio e porle in appositi sacchetti o contenitori standardizzati, secondo le seguenti indicazioni:

- a) i sacchetti o contenitori devono contenere:
 - i) 500 monete per i tagli da 2 e 1 euro;
 - ii) 1 000 monete per i tagli da 50, 20 e 10 centesimi di euro;
 - iii) 2 000 monete per i tagli da 5, 2 e 1 centesimo di euro;
 - iv) in caso di quantità inferiori, 100 monete per taglio;
- b) ciascun sacchetto o contenitore deve indicare l'ente che provvede alla consegna, il valore e il taglio contenuti, il peso, la data d'imballaggio e il numero del sacchetto/contenitore; l'ente che provvede alla consegna fornisce un elenco degli imballaggi indicante l'insieme dei sacchetti o contenitori consegnati; **qualora le monete siano state trattate con sostanze chimiche o altre sostanze pericolose, gli imballaggi standardizzati devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta che precisi le sostanze esatte impiegate;**
- c) qualora il quantitativo totale delle monete in euro non adatte alla circolazione sia inferiore a quelli fissati alla lettera a), le monete in euro vanno distinte in base al taglio e possono essere consegnate in imballaggi non standardizzati.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere diversi requisiti per l'imballaggio previsti dalla loro legislazione nazionale alla data del *.

Articolo 10

Controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione

1. Gli Stati membri **possono procedere** ai seguenti controlli sulle monete in euro non adatte alla circolazione che hanno ricevuto:

- a) verificano la quantità dichiarata pesando ogni sacchetto o contenitore;
- b) effettuano controlli relativi all'autenticità e all'aspetto su un campione di almeno il 10% delle monete consegnate.

2. Qualora questi controlli rivelassero anomalie o scostamenti da quanto disposto all'articolo 9, dovrà essere controllato l'intero sacchetto o contenitore.

3. **Gli Stati membri possono anche rifiutarsi di accettare monete in euro qualora l'accettazione o il trattamento di tali monete costituisca un rischio per la salute del personale addetto al trattamento o qualora una consegna non rispetti le norme in materia di imballaggio ed etichettatura e provvedono a prendere provvedimenti nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che hanno consegnato tali monete.**

■

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Relazioni, comunicazione *e valutazione*

1. Gli Stati membri presentano annualmente alla Commissione una relazione sulla loro attività di autenticazione delle monete in euro. La relazione indica tra l'altro: il numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 e il numero di apparecchiature per il trattamento delle monete controllate, i risultati dei test, il volume di monete trattate da tali apparecchiature, il numero di monete in euro sospette esaminate e il numero di monete in euro non adatte alla circolazione rimborsate *nonché le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 5.*

2. *Per consentire agli Stati membri di controllare l'osservanza del presente regolamento da parte degli enti, questi forniscono, ove richiesto e almeno annualmente, agli Stati membri le seguenti informazioni minime:*

- a) *i tipi e il numero di apparecchiature impiegate;*
- b) *l'ubicazione di ciascuna apparecchiatura; nonché*
- c) *il volume delle monete trattate per ciascuna apparecchiatura per anno e taglio, almeno per i principali tre tagli.*

3. *Gli Stati membri assicurano che le informazioni riguardanti le autorità incaricate del rimborso o della sostituzione e le modalità specifiche, relative, ad esempio, ai requisiti per l'imballaggio e alle commissioni, siano a disposizione del pubblico sugli appositi siti Internet e attraverso le opportune pubblicazioni.*

4. *Previa analisi delle relazioni degli Stati membri ricevute, la Commissione presenta una relazione annuale* al comitato economico e finanziario sugli sviluppi *e sui risultati* relativi all'autenticazione delle monete in euro e alle monete in euro non adatte alla circolazione.

5. *Entro il 30 giugno 2014, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento e sugli effetti del presente regolamento. Tale relazione può essere accompagnata, se del caso, da proposte legislative che attuino più dettagliatamente, o modifichino, le disposizioni del presente regolamento, in particolare per quanto concerne il contenuto degli articoli 6 e 7.*



Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012, *ad eccezione del Capo III che si applicano a decorrere dalla data dell'entrata in vigore.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente